

DELIBERA N. 112/2021

**XXX XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/229994/2020)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 01/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXX XXXXX del 16/01/2020 acquisita con protocollo n. 0020597 del 16/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 16 gennaio 2020, l'Istante lamentava l'applicazione di condizioni contrattuali difformi rispetto a quelle sottoscritte e, per l'effetto, chiedeva il rimborso di quanto già versato all'Operatore, oltre ad un indennizzo. L'Istante quantificava le proprie richieste nella complessiva somma pari ad € 3.000,00. L'istante non depositava memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Wind Tre S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 20 gennaio 2020. In particolare, l'Operatore, ricostruita la vicenda contrattuale, ha precisato: a) la genericità dell'istanza; b) che l'Istante non ha mai presentato un reclamo in merito alle lamentate difformità contrattuali; c) la correttezza delle fatture emesse. L'Operatore concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'Istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito, le richieste formulate dall'Istante devono essere rigettate nella misura in cui l'Istante, oltre ad aver formulato l'istanza in maniera generica e senza indicare precisamente né le condizioni contrattuali sottoscritte né le tariffe effettivamente applicate nelle fatture contestate (che non vengono neppure indicate esaustivamente), non ha fornito alcuna prova ed alcun riscontro documentale a sostegno delle circostanze indicate nell'istanza. Pertanto, non avendo l'Istante assolto al proprio onere probatorio, l'istanza deve essere rigettata.

DELIBERA

- 1.** Il rigetto delle domande proposte da parte Istante.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Milano, 1° dicembre 2021

IL PRESIDENTE